

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

MODIFICA DELLO STATUTO PER IL RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.Lgs.

n.117/2017- CODICE DEL TERZO SETTORE

Il giorno 02/12/2022 alle ore 14.30 presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione l'assemblea dei soci del CIRCOLO ARCI SALETTAAPS.

1. **Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata:** ai sensi ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017

(omissis)

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Sig. ANDREA BIGNARDI, il quale chiama alle funzioni di Segretario/a il/la Sig./ra CATERINA POLLO.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 8 soci su n. 17 iscritti. Pertanto ai sensi dell'art.101, secondo comma del D.Lgs.n.117/'17, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare nuovamente lo statuto sociale, e che tali modifiche dipendono dalle richieste pervenute dall'Ufficio regionale del RUNTS in ottemperanza a quanto richiesto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e da circolari interpretative e decreti attuativi.

Si procede alla lettura degli articoli da modificare, nello specifico gli artt. 18 e 21, evidenziando le modifiche e gli inserimenti di nuove clausole necessarie ai sensi del Codice rispetto alla versione ad oggi vigente, nello specifico relative alla partecipazione e al diritto di voto dei soci minorenni in assemblea, da garantirsi tramite l'esercizio dello stesso da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, per come è stato modificato.

L'Assemblea, *con voto unanime*, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

STATUTO
CIRCOLO ARCI SALETTA APS
Associazione di Promozione Sociale

Costituzione e scopi

Art.1

È costituita con sede legale in Saletta di Copparo, Via Pizzinardi n°13, un'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del D.Lgs 117/2017, operante in ambito culturale e ricreativo, denominata "Circolo ARCI Saletta APS". L'Associazione è autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art.2

Il Circolo ARCI Saletta APS aderisce a ARCI APS, associazione di promozione sociale ai sensi del D.Lgs 117/2017, iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Art.3

Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e il suo scopo principale è quello di promuovere attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci, in particolare della comunità della frazione di Saletta, in continuità con l'esperienza aggregativa e sociale nata con la casa del popolo.

Sono attività prioritarie dell'Associazione, dirette agli associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Tutti i campi in cui comunque si manifestano esperienze culturali, artistiche e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, sono potenziali settori di intervento del Circolo.

Per tali scopi il Circolo potrà:

1. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
2. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
3. somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
4. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
5. compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Il Circolo può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art.85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Oltre alle attività di interesse generale il Circolo può svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Circolo si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, potrà, inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazione di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Associazione

Art.4

Il numero di soci è illimitato; al Circolo possono aderire le persone fisiche di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria identità sessuale, appartenenza etnica, politica e religiosa, e professione, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà.

Per iscriversi all'associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro un mese dalla ricezione della comunicazione; sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Al momento della domanda l'associato potrà rilasciare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa, assumendone ogni responsabilità. A seguito dell'autocertificazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, all'iscritto potrà essere rilasciata tessera ARCI e lo stesso potrà essere ammesso a frequentare il Circolo.

Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all'atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.

Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali del Circolo.

Art.6

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione stessa. Hanno diritto inoltre a visionare i libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.7

Hanno diritto di frequentare il Circolo:

- i soci;
- i soci di altri Circoli ARCI purchè in possesso della tessera associativa;
- per una sola volta e accompagnati da un socio, coloro che, desiderando aderire al Circolo, vogliono approfondire la conoscenza dello stesso. La richiesta deve essere formulata per iscritto prima di accedere ai locali.

In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci del Circolo.

I soci ARCI debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo.

La frequentazione del Circolo può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri o appaiano in condizioni di precaria lucidità o in stato di ubriachezza.

Art.8

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile, rivalutabile o rimborsabile, salvo quanto previsto dall'art.5, quinto comma.

Art.9

La decadenza da socio può avvenire per:

- decesso
- dimissioni;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Provvedimenti disciplinari

Art.10

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- 3) espulsione o radiazione;

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti

- interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'associazione;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- d) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto.

Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio.

I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo la convocazione dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni dell'Assemblea.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art.11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi di Enti o privati;
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi;
- f) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- g) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.12

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell'esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie.

Art.13

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo, per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata a fondo di riserva e ad ammortamento delle attrezzature esistenti.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Organi sociali

Art.14

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

È organo di garanzia l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge. Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Assemblee

Art.15

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede del Circolo almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede del Circolo con almeno 15 giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio o a mezzo di posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art.16

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo ai sensi della normativa vigente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- approva i Regolamenti predisposti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo o il Revisore Legale nei casi previsti per legge.

Art.17

L'assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorchè ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. E' onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

L'assemblea straordinaria ha, in particolare i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche al presente statuto con le maggioranze previste dall'art. 19, primo capoverso;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art.18

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Art.19

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione del Circolo è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno i 3/4 dei soci e il voto favorevole del 50% più uno degli intervenuti.

La delega, ammessa solo per le Assemblee straordinarie, deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Art.20

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali dell'Assemblea a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Elezioni

Art.21

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni tutti i soci in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.

Consiglio Direttivo

Art.22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, a norma dell'art. 26 del CTS, composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

Art.23

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il

conseguimento dei propri fini sociali.

Art.24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto o in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, ripostate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.25

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.26

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consuntivo nei modi previsti dalla normativa vigente;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente



Art.27

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Art.28

L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

Scioglimento dell'Associazione**Art.29**

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa con le modalità previste dall'art.19. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.

La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale**Art.30**

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice del Terzo Settore, Codice Civile e delle leggi vigenti.

Il Presidente



Il Segretario



